



Ministero dell'istruzione e del merito

di concerto con

il Ministro per lo sport e i giovani

e il Ministro per le disabilità

VISTO

l'art. 33 della Costituzione, il quale prevede che *“La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme”*;

VISTA

la legge 25 marzo 2025, n. 41, recante *“Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù”* che, come previsto all'articolo 1, *“si propone di promuovere la formazione sportiva quale strumento di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale e di socializzazione, nonché quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'inclusione, la promozione delle pari opportunità e l'espressione della personalità giovanile”*;

VISTO

altresì, l'articolo 2, comma 4, della citata legge, il quale prevede che *“Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con le Autorità politiche delegate in materia di sport e in materia di disabilità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e le modalità di partecipazione degli studenti ai medesimi, prevedendo per gli studenti con disabilità la partecipazione sia a gare integrate sia a gare appositamente dedicate all'interno della medesima manifestazione, nonché una sezione dedicata a sport di squadra dove studenti con disabilità e normodotati possono giocare insieme, inclusi il sitting volley, il baskin e il rafroball”*;

VISTO

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTA

la *“Carta europea dello sport per tutti”* e la *“Carta europea dello sport”* formulate dal Consiglio d'Europa, rispettivamente, a Bruxelles il 20 e 21 marzo 1975 e a Rodi dal 13 al 15 maggio 1992, della VII Conferenza dei Ministri europei responsabili dello Sport, che riconoscono la pratica sportiva quale diritto del cittadino;

VISTA

la Convenzione delle Nazioni Unite di New York del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità, e, in particolare, l'articolo 30, che impegna gli Stati membri ad adottare misure che consentano alle persone con disabilità di partecipare su base di uguaglianza con gli altri alle attività ricreative, agli svaghi e



Ministero dell'istruzione e del merito

di concerto con

il Ministro per lo sport e i giovani

e il Ministro per le disabilità

allo sport, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, recante *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente la Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni in materia di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado”*;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante *“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”* e, in particolare, l'articolo 21 in materia di autonomia scolastica;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e, in particolare, l'articolo 49, comma 1, come novellato, ai sensi del quale il Ministero ha assunto la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante *“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”*;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante *“Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;



*Ministero dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro per lo sport e i giovani
e il Ministro per le disabilità*

- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “*Codice dell'amministrazione digitale*”;
- VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 19, con cui sono state attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, tra le altre, le funzioni di competenza statale in materia di sport;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 7, lettera g), che riconosce, tra gli obiettivi formativi individuati come prioritari, “*il potenziamento delle discipline motorie e sviluppo dei comportamenti ispirati a uno stile di vita sani, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica*”,
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “*Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.*” e, in particolare, l’articolo 3 che ha previsto una revisione e un ampliamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento in capo al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, in materia di politiche per la famiglia, adozioni, infanzia, adolescenza e disabilità;
- VISTA la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante “*Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*”;
- VISTA la legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “*Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica*”;
- VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante “*Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo*”;



*Ministero dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro per lo sport e i giovani
e il Ministro per le disabilità*

- VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 39, recante *“Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, recante *“Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, recante *“Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante *“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e, in particolare, l'articolo 11;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale il Prof. Giuseppe Valditara è stato nominato Ministro dell'istruzione e del merito;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il dott. Andrea Abodi è stato nominato Ministro senza portafoglio;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con cui al Ministro senza portafoglio dott. Andrea Abodi è stato conferito l'incarico per lo sport e i giovani;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la dott.ssa Alessandra Locatelli è stata nominata Ministro senza portafoglio;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con cui al Ministro senza portafoglio dott.ssa Alessandra Locatelli è stato conferito l'incarico per le disabilità;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023 n. 208, recante *“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito”*; come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 settembre 2024, n. 183, con il quale sono state adottate le Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, le quali, ai fini della definizione degli specifici traguardi per lo sviluppo



*Ministero dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro per lo sport e i giovani
e il Ministro per le disabilità*

delle competenze e degli obiettivi di apprendimento, attribuiscono fondamentale importanza alle azioni sinergiche, sistematiche e preventive anche in tema di educazione al benessere della persona e allo sport, nonché in tema di educazione alimentare e alla salute;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 febbraio 2025 recante l'adozione dell'Atto di indirizzo politico istituzionale concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero per l'anno 2025;

VISTE le Linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, adottate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e diramate con nota prot. n. 4273 del 4 agosto 2009;

CONSIDERATO che, in attuazione del Protocollo di Intesa “Giochi della Gioventù”, adottato in data 1° Giugno 2023 anche dal Ministero dell'istruzione e del merito, dal Ministro per lo Sport e i Giovani e dal Ministro per le disabilità, sono state avviate in forma sperimentale, a decorrere dall' a.s. 2023/2024, presso le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, le attività motorie e sportive quale ulteriore strumento educativo e formativo, nonché di inclusione e di contrasto ad ogni forma di discriminazione;

CONSIDERATO che risulta necessario dare attuazione alla legge 25 marzo 2025, n. 41 e, nello specifico, all'articolo 2, comma 4, il quale prevede l'adozione di un decreto non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per lo Sport e i Giovani e con il Ministro per le disabilità, al fine di stabilire “i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e le modalità di partecipazione degli studenti ai medesimi, prevedendo per gli studenti con disabilità la partecipazione sia a gare integrate sia a gare appositamente dedicate all'interno della medesima manifestazione, nonché una sezione dedicata a sport di squadra dove studenti con disabilità e normodotati possono giocare insieme, inclusi il sitting volley, il baskin e il rafroball”;

ACQUISITO il concerto del Ministro per lo Sport e i giovani con nota prot. 3369 del 3 novembre 2025;

ACQUISITO il concerto del Ministro per le disabilità con nota prot. 2098 del 30 ottobre 2025;



*Ministero dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro per lo sport e i giovani
e il Ministro per le disabilità*

DECRETA

**Articolo 1
(Oggetto)**

1. In attuazione dell'articolo 2 della legge 25 marzo 2025, n. 41, di istituzione in forma sperimentale, per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, dei "Nuovi Giochi della Gioventù", il presente decreto stabilisce i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e le relative modalità di partecipazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti per l'anno scolastico 2025/2026.

2. I "Nuovi Giochi della Gioventù" sono promossi e organizzati dal Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro per le disabilità, anche avvalendosi della società Sport e salute S.p.A., sentiti le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nonché il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP).

**Articolo 2
(Definizioni)**

Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si intende per:

- a) "Ministero": Ministero dell'istruzione e del merito
- b) "Ministro": Ministro dell'istruzione e del merito;
- c) "Giochi": Nuovi Giochi della Gioventù;
- d) "legge": legge 25 marzo 2025, n. 41.

**Articolo 3
(Finalità e destinatari dei Giochi)**

Allo scopo di promuovere la formazione sportiva all'interno del percorso scolastico e di affermare la centralità del valore culturale e sociale dello sport, quale strumento educativo, formativo e inclusivo, nonché luogo di apprendimento cognitivo, di relazione e di socializzazione, teso a sviluppare nelle giovani generazioni la cultura del rispetto reciproco e del fair play, i Giochi sono destinati alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti regolarmente iscritti e frequentanti le Istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie del sistema nazionale di istruzione.



*Ministero dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro per lo sport e i giovani
e il Ministro per le disabilità*

Articolo 4

(Organizzazione e articolazione dei Giochi per la scuola primaria)

1. Nell'ambito del primo ciclo di istruzione, con riferimento alla scuola primaria, le attività connesse ai Giochi assumono carattere ludico e polisportivo, allo scopo di contribuire allo sviluppo della personalità delle alunne e degli alunni anche in relazione ai rispettivi livelli di capacità.
2. I Giochi destinati alla scuola primaria, di cui al comma 1, rientrano nella sezione denominata “Giovani in gioco”, così articolata:
 - a) fasi di istituto, riservate alle alunne e agli alunni iscritti alle classi prima, seconda e terza, volte all'apprendimento e alla sperimentazione dell'attività motoria e sportiva in forma ludica e funzionale;
 - b) fasi di istituto, riservate alle alunne e agli alunni iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria;
 - c) fasi provinciali, riservate esclusivamente alle alunne e agli alunni iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria, finalizzate anche ad avviare le alunne e gli alunni alla pratica sportiva nella disciplina più idonea alle proprie inclinazioni.
3. Le fasi di istituto dei Giochi di cui al comma 2, lett. a) e b) nonché la relativa partecipazione delle alunne e degli alunni alle medesime, sono organizzate dalle Istituzioni scolastiche di riferimento.
4. Le fasi provinciali dei Giochi, di cui al comma 2, lett. c), nonché la relativa partecipazione delle alunne e degli alunni alle medesime, sono organizzate dalle Commissioni organizzatrici regionali, di cui all'articolo 9, comma 2.

Articolo 5

(Organizzazione e articolazione dei Giochi per la scuola secondaria)

1. Con riferimento alla scuola secondaria di primo e secondo grado, le attività motorie connesse ai Giochi, finalizzate anche a conseguire un avviamento alle discipline sportive, rientrano nella sezione denominata “Nuovi Giochi della Gioventù”, riservata alle studentesse e agli studenti iscritti alla scuola secondaria, così articolata:
 - a) fasi di istituto;
 - b) fasi provinciali;



*Ministero dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro per lo sport e i giovani
e il Ministro per le disabilità*

c) fasi regionali;

d) fase nazionale.

2. Le fasi di istituto dei Giochi, di cui al comma 1, nonché la relativa partecipazione delle studentesse e degli studenti, sono organizzate dalle Istituzioni scolastiche di riferimento.

3. Le fasi provinciali e regionali dei Giochi di cui al comma 1, nonché la relativa partecipazione delle studentesse e degli studenti alle medesime, come individuati dalle rispettive Istituzioni scolastiche sulla base dei criteri fissati nel Regolamento adottato annualmente dalla Commissione organizzatrice nazionale, di cui all'articolo 9, comma 1, sono organizzate dalle Commissioni organizzatrici regionali, di cui all'articolo 9, comma 2.

4. Nelle fasi di cui al comma 1, che possono essere articolate anche sotto forma di sessione estiva e invernale, rientrano le discipline appositamente indicate nel Regolamento adottato annualmente dalla Commissione organizzatrice nazionale di cui all'articolo 9, comma 1, ove si presta particolare attenzione agli sport di squadra ai quali alunne e alunni, studentesse e studenti con e senza disabilità possano partecipare insieme.

Articolo 6
(Manifestazione annuale nazionale e fasi)

1. L'attuazione delle finalità previste dagli articoli precedenti si consegue, oltreché attraverso la collaborazione fra tutti i soggetti istituzionali coinvolti, anche attraverso la realizzazione, al termine dell'anno scolastico 2025/2026, di una manifestazione annuale denominata "Nuovi Giochi della Gioventù", in occasione della quale le studentesse e gli studenti possono confrontarsi, sia a livello formativo, sia a livello sportivo, in ordine al percorso educativo espletato nel corso dell'anno scolastico ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 del presente decreto.

2. La manifestazione annuale, di cui al comma 1, articolata anche in più giornate, nella quale avrà luogo la fase conclusiva con riferimento alle singole discipline individuate nel Regolamento annuale adottato dalla Commissione organizzatrice nazionale di cui all'articolo 9, comma 1, è organizzata dal Ministero dell'istruzione e del merito, in collaborazione con i Dipartimenti per lo Sport e per le Politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della società Sport e Salute S.p.A., con il supporto della Commissione organizzatrice nazionale.

3. Nel corso della manifestazione annuale di cui al comma 1 potrà aver luogo, oltre alla prevista cerimonia di premiazione, anche la celebrazione di cui all'articolo 3, comma 5 della legge.



*Ministero dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro per lo sport e i giovani
e il Ministro per le disabilità*

Articolo 7

(Avviamento alle attività sportive per la partecipazione ai Giochi)

1. Al fine di realizzare gli obiettivi previsti dalla legge e favorire, sia l'avviamento alle attività motorie delle alunne e degli alunni a partire dalla scuola primaria, sia l'avviamento alle discipline sportive delle studentesse e degli studenti fino all'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, le istituzioni scolastiche possono integrare l'offerta formativa prevedendo e realizzando corsi di avviamento e di perfezionamento alle discipline sportive, quali attività complementari e integrative del percorso formativo, come coordinate dal personale docente delle medesime istituzioni con la collaborazione del personale tecnico delle Federazioni sportive.

2. Le attività di cui al comma 1, finalizzate a costituire un'occasione di svolgimento di attività motoria e sportiva e ad offrire agli studenti anche momenti di massima condivisione, inclusione e di confronto con gli altri e con sé stessi, possono essere previste dalle istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto del principio volontaristico, anche attraverso la costituzione di reti di scuola, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, anche mediante l'attivazione di protocolli di intesa con gli organismi sportivi e anche con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti.

3. Nell'ambito della scuola primaria, le attività di cui al presente articolo sono volte all'apprendimento delle attività motorie in forma ludica, funzionale e sperimentale. Nell'ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado, le attività di cui al presente articolo sono finalizzate a consentire l'avviamento alle discipline sportive, anche in forma agonistica e finalizzata alla competizione, nonché a conseguire un'adeguata preparazione nelle discipline sportive.

4. I protocolli, di cui al comma 2, devono prevedere:

- a. le modalità di svolgimento delle attività sportive;
- b. le sedi di svolgimento delle attività sportive, le strutture e gli impianti esterni degli organismi sportivi;
- c. le tappe previste per il percorso formativo degli studenti e i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;
- d. i criteri per l'accesso al materiale sportivo fornito dagli organismi sportivi;
- e. le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti alle attività;
- f. le eventuali forme di sponsorizzazione esterna, da parte di imprese o di soggetti istituzionali



*Ministero dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro per lo sport e i giovani
e il Ministro per le disabilità*

nonché di istituti non aventi scopo di lucro, in riferimento alle attività da realizzare.

Articolo 8

(Requisiti di partecipazione e criteri generali per lo svolgimento dei Giochi)

1. L'organizzazione dei Giochi, i requisiti e le modalità di partecipazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nonché l'individuazione delle discipline sportive da realizzare per i Giochi, sono disciplinati nel regolamento adottato dalla Commissione organizzatrice nazionale, costituita con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, come previsto all'articolo 3 della legge, sulla base dei seguenti criteri:

- a) partecipazione ai Giochi, sulla base del principio volontaristico, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti regolarmente iscritti e frequentanti le istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie;
- b) partecipazione ai Giochi, in relazione alle discipline sportive individuali e di squadra, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche mediante il coinvolgimento della classe, individuati dall'istituzione scolastica di riferimento nell'ambito dell'autonomia scolastica e nel rispetto dei criteri generali fissati dalla Commissione organizzatrice nazionale in sede di predisposizione del regolamento di cui al comma 1;
- c) partecipazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità mediante la previsione, sia di gare integrate, sia di gare dedicate a tali alunni e studenti, con la previsione di specifiche sezioni per gli sport di squadra ai quali alunne e alunni, studentesse e studenti con e senza disabilità possano partecipare insieme.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 è stabilito anche il limite percentuale della riserva di partecipazione ai Giochi, prevista a favore degli studenti che hanno regolarmente frequentato le attività di cui all'articolo 7, nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

- a) regolare frequenza delle attività sportive, la cui verifica è affidata al dirigente scolastico o a un suo delegato;
- b) equa rappresentanza dei sessi;
- c) massima condivisione e coinvolgimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti della classe;
- d) volontarietà della partecipazione.

3. Le sedi di svolgimento dei Giochi sono individuate dalla Commissione organizzatrice nazionale, di



*Ministero dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro per lo sport e i giovani
e il Ministro per le disabilità*

cui all'articolo 9, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali, in modo da individuare gli impianti adatti allo svolgimento dei Giochi.

4. Le istituzioni scolastiche che intendono partecipare ai Giochi devono procedere all'iscrizione alle diverse fasi dei medesimi Giochi, mediante l'apposita procedura *on-line* prevista nella piattaforma dedicata, secondo le modalità definite nel dettaglio dal regolamento di cui al comma 1.

Articolo 9
(Commissione organizzatrice nazionale e commissioni organizzatrici regionali e delle province autonome)

1. La Commissione organizzatrice nazionale, istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge, ha il compito di predisporre il regolamento previsto nell'articolo 8, comma 1, il quale definisce le regole per l'organizzazione dei Giochi, e di curarne lo svolgimento a livello nazionale.

2. Le Commissioni organizzatrici regionali e delle province autonome, istituite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge, collaborano con la Commissione organizzatrice nazionale nell'organizzazione dei Giochi e nell'individuazione delle sedi di svolgimento, anche al fine di individuare gli impianti tecnicamente adeguati alle discipline oggetto di competizione.

Articolo 10
(Monitoraggio annuale)

In attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge, al fine di consentire al Ministero dell'istruzione e del merito di effettuare il monitoraggio sulle attività sportive svolte, le istituzioni scolastiche, entro il 30 ottobre di ciascun anno, trasmettono al medesimo Ministero, per il tramite degli Uffici scolastici regionali, i Protocolli stipulati di cui all'articolo 7, comma 4, nonché il numero degli studenti aderenti alle attività ivi previste. Sarà cura del Ministero trasmettere i Protocolli e i dati al Dipartimento per lo Sport e alle Commissioni organizzatrici regionali. Il Ministero trasmetterà, altresì, una sintesi dei dati e, se richiesti, i protocolli al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 11
(Annuario e cerimonia di premiazione)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge, sono istituiti, ad opera della società Sport e Salute S.p.A., appositi annuari nei quali sono riportati i nominativi delle studentesse e degli studenti che si sono



*Ministero dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro per lo sport e i giovani
e il Ministro per le disabilità*

distinti, almeno in una disciplina, nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

2. Nell'ambito della manifestazione finale dei Giochi per l'anno scolastico 2025/2026, prevista all'articolo 6, le Commissioni organizzatrici regionali e delle province autonome possono organizzare anche una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore di cui all'articolo 3, comma 5, della legge.

**Articolo 12
(Disposizioni finanziarie)**

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 6 della legge.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Prof. Giuseppe Valditara

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

Dott. Andrea Abodi

IL MINISTRO PER LE DISABILITA'

Dott.ssa Alessandra Locatelli